**DECRETO RILANCIO: AIUTI ALLE IMPRESE**

Sconti su tasse, bollette e affitti: il **Decreto rilancio** contiene anche alcune misure di **aiuti per le imprese**. In particolare sono previsti:

# **TAGLIO IRAP 2020**

ll decreto “Rilancio” ha previsto tra le diverse disposizioni una norma dagli effetti ancora non molto chiari che prevede comunque un **taglio alle imposte**. Viene in particolare cancellato, il versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, rimane fermo il versamento dell’acconto versato nel 2019.

La disposizione la troviamo nell’articolo 24 del decreto, rubricato “*Disposizioni in materia di versamento dell’Irap*”, e fa parte degli interventi sulla liquidità alle imprese cercando di sostenerle in questo particolare e difficile momento economico.

E’ previsto l’annullamento del versamento del saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta, inoltre non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi il 2020.

L’intervento è sicuramente di ristoro per la liquidità delle imprese, ma è stato oggetto di alcune critiche specialmente per come era stato impostato nelle bozze che sono circolate all’inizio.

È stato osservato in particolare, che in caso di invarianza della base imponibile tra le annualità d’imposta 2019 e 2018, i contribuenti avranno probabilmente già versato quanto dovuto a titolo di saldo 2020, con gli acconti versati nel 2019, quindi con un beneficio minimo in termini di liquidità.

**Chi beneficia del taglio**

I beneficiari del taglio dell’imposta regionale sulle attività produttive, sono le imprese e i professionisti, con un volume di ricavi o di compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.La norma non è rivolta alle banche e gli altri enti e società finanziarie, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli Enti pubblici.

Il beneficio si concretizzerà per coloro che hanno incrementato la propria base imponibile Irap, ovvero il valore della produzione netta, nel periodo d’imposta 2019 rispetto al 2018.Lo scopo è dunque quello di non sottrarre liquidità alle imprese, in particolare nell’attuale fase di ripartenza anche graduale delle attività economiche.

Sarà determinate per avere un effettivo “ristoro” della liquidità, non avere una imposta a saldo assorbita dagli acconti già versati, o che si sarebbero dovuti versare, nel 2019.

**Disposizione per l’acconto Irap**

Relativamente all’acconto, la norma, prevede che si verserà solo la seconda rata, e non anche quanto non versato a titolo di prima rata, nel qual caso si sarebbe parlato di un mero differimento del versamento del primo acconto nel più ampio termine del secondo.

La disposizione assume una logica legata alla circostanza che i ricavi di quest’anno, che si dichiareranno l’anno prossimo, saranno nella maggior parte dei casi, più contenuti rispetto a quelli conseguiti nel 2019, e di conseguenza le basi imponibili Irap saranno ridimensionate e cosi, l’imposta dovuta a saldo.

L’acconto è ordinariamente pari al 100% delle imposte dovute, con una deroga per i soggetti che applicano gli Isa per i quali, lo scorso anno, la misura è stata ridotta al 90%.

Rimane la regola del versamento degli acconti su base storica, assumendo cioè come riferimento le imposte dovute dell’anno precedente. In questo contesto, si devono valutare gli effetti del taglio del saldo 2019 tenendo presente, nel contempo, l’obbligo di corrispondere gli acconti per lo stesso anno.

Il risparmio maggiore si produrrà per i soggetti che hanno notevolmente aumentato la base imponibile Irap 2019 rispetto al 2018.

Costoro infatti, hanno versato un acconto Irap 2019 basato sullo storico 2018 e quindi inferiore rispetto all’Irap effettivamente dovuta. Tale differenza avrebbe dovuto essere conguagliata con il saldo che però viene eliminato.

Chi invece, ha visto un valore della produzione netta del 2019 in calo rispetto al 2018, non sconterà i benefici se ha versato l’acconto su base storica, in quanto, avendo corrisposto acconti Irap maggiori rispetto al dovuto, si troverà fisiologicamente un credito che non potrà essere utilizzato.

Chi invece non ha utilizzato il metodo storico, e si è orientato verso il metodo previsionale, ha abbandonato lo storico verso il previsionale, e ha ridotto eccessivamente gli acconti versati per il 2019, stando alla lettera della disposizione si vedrà nella necessità di “rialimentare” gli acconti 2019 non versati fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

**Coordinamento con la disposizione del decreto “Liquidità”**

Il tema dell’acconto Irap per l’anno d’imposta 2020, deve essere coordinato con l’art. 20 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), in quanto la norma prevede la possibilità, con riferimento agli acconti Irpef, Ires e Irap per il 2020, di calcolare l’imposta dovuta con il metodo previsionale e non con quello storico.

La novità risiede nella disapplicazione delle sanzioni, garantita a condizione che il versamento effettuato sulla base della previsione non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Nella Circolare n. 9 del 13 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate, ha specificato che l’art. 20 trova applicazione anche per gli acconti successivi a quelli di giugno 2020. E’ specificato che la norma riguarda entrambe le rate dovute per l’anno d’imposta 2020, aspetto confermato dalla relazione illustrativa.

Dunque occorrerà valutare in sede di calcolo del secondo acconto Irap che scade a novembre prossimo, la convenienza tra il metodo storico e il metodo previsionale.

**Il recente chiarimento del Mef**

Inizialmente la norma era stata vista, in particolare dai dottori commercialisti come un semplice differimento del versamento, nel più lungo termine di novembre senza dunque un reale beneficio.

In merito il Ministero dell’economia e delle finanze, ha chiarito affermando che non si tratta di un abbuono provvisorio del primo acconto Irap 2020, ma di uno sconto definitivo pari al 40% dell’imposta dovuta per la corrente annualità d’imposta.

Con riferimento a tale argomentazione, nell’ultima parte del comma 1 dell’articolo 24 del decreto è previsto che l’importo del primo acconto 2020 “è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”.

Bisognerà capire come operare in sede di calcolo del saldo Irap 2020, ovvero se si deve tenere conto, oltre che dell’acconto effettivamente versato, anche di quello figurativo (non pagato), nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta. Tale aspetto dovrebbe essere oggetto di chiarimenti.

**BONUS BOLLETTE**

**Il taglio riguarderà la quota fissa delle bollette**: si definisce così l’insieme degli oneri di sistema, della spesa per il trasporto dell’energia e della gestione del contatore. Si tratta di voci che vengono stabilite annualmente dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ([Arera](https://www.arera.it/it/index.htm" \t "_blank)) e che per questo sono uguali per tutti i fornitori.

A gestire il bonus delle bollette delle imprese per coronavirus sarà la stessa Arera. L’Agenzia si occuperà di **rideterminare le tariffe di distribuzione** e misura dell’energia elettrica in questo modo:

* Per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione, saranno **azzerate le attuali quote fisse** indipendenti dalla potenza e gli oneri generali.
* Per i clienti non domestici alimentati in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 3,3 kW le tariffe di rete e gli oneri saranno **ricalcolati come se la loro potenza fosse pari a 3 kW**. Senza che questo comporti, naturalmente, nessuna effettivamente limitazione di potenza.

La misura riguarda un **periodo di tre mesi**: quelli di aprile, maggio e giugno 2020. Avrà un iter semplificato sia nelle procedure che nell’applicazione e le risorse saranno coperte direttamente dai fondi dell’Erario.

**BONUS AFFITTO**

# **Come funziona e chi può richiederlo**

Il **bonus del 60%** sul canone d’affitto si estende a **tutte le locazioni commerciali**, e sarà riconosciuto per i mesi di **marzo, aprile e maggio 2020**.

Il credito potrà inoltre essere **ceduto ad altri soggetti**, comprese le banche, e si potrà optare per la cessione anche al **proprietario**, in cambio di uno sconto sull’importo del canone d’affitto.

Potranno quindi beneficiarne non solo i titolari di contratti di locazione di immobili di categoria C\1, ma **tutti gli affittuari** di immobili utilizzati per l’esercizio della propria attività commerciale, industriale, d’impresa o professionale.

Il decreto Rilancio fissa a 5 milioni di euro il limite di ricavi o compensi per l’accesso al bonus affitto e, inoltre, introduce il **requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Rispetto alla prima versione, il credito d’imposta introdotto dal Decreto Cura Italia si estende ad una platea più ampia di titolari di partita IVA. Un **bonus del 30%** sarà invece previsto in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse** o di **affitto d’azienda**.

Scendiamo nel dettaglio analizzando punto per punto **come funziona il bonus del 60% sugli affitti** e cosa cambia stando alle novità previste dal decreto Rilancio.

**Bonus affitto 2020, novità nel decreto Rilancio: come funziona e chi può richiederlo**

Di un’**estensione del bonus affitto** si parla ormai dal mese di marzo, quando il decreto Cura Italia ha introdotto il credito d’imposta del 60% solo per gli affitti di negozi e botteghe.

Il testo del decreto Rilancio, il maxi provvedimento economico pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, amplia la platea dei potenziali beneficiari del **bonus affitti**.

Per i soggetti soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il decreto Rilancio prevede l’istituzione di un **credito d’imposta nella misura del 60%** del **canone di locazione corrisposto a marzo, aprile e maggio 2020**, per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di:

* attività industriale,
* commerciale,
* artigianale,
* agricola,
* attività di interesse turistico
* esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Vengono fissati due paletti per poter accedere al bonus affitti:

* un limite relativo a **ricavi o compensi, non superiori a 5 milioni di euro** per il 2019;
* una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito di imposta spetta alle **strutture alberghiere** indipendentemente dal volume di affari registrato, e quindi anche nel caso in cui i ricavi o i compensi del 2019 superino i 5 milioni di euro.

Inoltre, viene fissato al **30%** il credito d’imposta spettante per i **contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

**SANIFICAZIONE AZIENDE**

Tra le regole contenute nella guida Inail alle misure di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro contro il coronavirus vi rientra l’**obbligo di sanificazione periodica** e pulizia giornaliera della sede di lavoro.

L’**obbligo di sanificazione periodica di uffici, negozi e fabbriche** accompagnerà quindi i datori di lavoro nei prossimi mesi.

Un’attività che comporterà dei **costi per le aziende**, per i quali è stato il **decreto Cura Italia** ad introdurre un **bonus del 50%**, riconosciuto nella forma di **credito d’imposta**. Il decreto liquidità ha successivamente esteso il bonus anche alla spesa sostenuta per l’acquisto di gel disinfettanti e mascherine.

Il decreto Rilancio, anche in considerazione dell’importanza che assumerà la sanificazione nella ripresa a pieno regime delle attività economiche, **cambia le regole per il bonus sanificazione**.

Il **credito d’imposta sale al 60%**, con un **limite massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario.

Beneficiari del bonus sanificazione saranno i soggetti esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Nel decreto Rilancio è inoltre illustrato **come funziona il bonus sanificazione**.

Rispetto al decreto Cura Italia viene infatti eliminato il rimando al decreto attuativo MEF e MISE per l’avvio della misura, passaggio che ha bloccato l’avvio della misura. Sarà l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di approvazione del nuovo decreto, a fissare le regole di utilizzo del credito riconosciuto.

**Come funziona**

I titolari di partita IVA avranno diritto ad un **rimborso del 60% della spesa** sostenuta, entro il **limite massimo di 60.000 euro** per beneficiario.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

* la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
* l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
* l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
* l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
* l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Alle spese di sanificazione vera e propria si affiancano quelle relative all’acquisto di **mascherine ed altri DPI**, così come prodotti **detergenti e disinfettanti**, **termometri** e strumenti per garantire il distanziamento sociale.

**Basterà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’avvio del credito d’imposta**

Il Decreto Cura Italia rimandava ad un decreto attuativo l’avvio del credito d’imposta per le spese di sanificazione. Un decreto mai pubblicato, che ha bloccato di fatto l’avvio del bonus per i titolari di partita IVA.

Considerando la necessità di **snellire le procedure**, il decreto Rilancio cancella il doppio passaggio tra MEF e MISE per l’avvio del bonus sanificazione del 60%.

**Bisognerà attendere soltanto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate**, da emanarsi entro 30 giorni, per l’avvio del credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione.

**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO**

**Chi ne ha diritto, gli esclusi, le eccezioni**

Tra i provvedimenti previsti dal Dl Rilancio a favore delle imprese colpite dall’emergenza Coronavirus, c’è anche l’erogazione di contributi a fondo perduto. Tali aiuti sono riconosciuti a soggetti “esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

I paletti fondamentali sono rappresentati dal tetto di fatturato, pari a 5 milioni di euro, e dalla perdita di ricavi subita in aprile rispetto allo stesso mese del 2019: ma per avere diritto al contributo le imprese e i lavoratori autonomi devono rispettare anche altri requisiti. Restano comunque escluse alcune categorie di lavoratori.

**Fondi stanziati e obiettivi**

Il decreto mette in campo 6 miliardi per gli indennizzi a favore delle piccole medie imprese e per gli autonomi che hanno conseguito ricavi o compensi per importi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 e, appunto, che hanno subito una riduzione del fatturato del 33%. Tale misura ha l’obiettivo di colmare le criticità emerse in merito ai finanziamenti a tassi agevolati con garanzia dello Stato fino a 25mila euro precedentemente stanziati, implementati in maniera non uniforme e dall’erogazione tutt’altro che puntuale. Altro problema rilevato, il fatto che tutte le misure emanate prima del Decreto Rilancio contemplassero un iter burocratico piuttosto complesso, che ha contribuito a determinare i già rilevati ritardi.

**Requisiti di fatturato**

Per quanto riguarda le attività di impresa e lavoro autonomo comprese nel contributo, il limite massimo di fatturato 2019 è fissato in 5 milioni di euro, mentre il fatturato (o i corrispettivi) di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi del fatturato/corrispettivi di aprile 2019 (prendendo a riferimento per il calcolo la data di effettuazione dell’operazione). Esempio: se il fatturato di aprile 2019 è stato pari a 30mila euro, quello di aprile 2020 deve essere inferiore a 20mila euro (ossia ai due terzi di 30mila euro), ossia deve corrispondere ad una perdita pari ad almeno un terzo.

**Aventi diritto**

Il sito delle piccole-medie imprese *pmi.it*  ha evidenziato i beneficiari della misura.  
I commercianti e gli artigiani con i requisiti di fatturato indicati hanno diritto ai contributi a fondo perduto, che sono compatibili con l’indennità Covid.nIn particolare, la sovvenzione (versata direttamente sul conto corrente dei beneficiari, previa domanda e verifica dei requisiti), spetta a imprese, autonomi, Partite IVA e titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 e all’articolo 85, comma 1, lettere a, b del TUIR (Dpr 917/1986), ossia:

* attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
* allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
* attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
* manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, anche se non svolte sul terreno, con riferimento all‘articolo 2135 del codice civile (che definisce l’imprenditore agricolo) e ai beni individuati ogni due anni con decreto del ministro dell’Economia su proposta del ministro delle Politiche agricole;
* corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
* corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Per quanto riguarda il **lavoro autonomo**, il reddito è definito in base all’articolo 54 del TUIR: corrisponde alla differenza tra i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e le spese sostenute nel periodo stesso, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

**Eccezioni**

Il paletto relativo alla perdita di fatturato di aprile non è previsto nei seguenti casi:

* soggetti costituiti dopo il primo gennaio 2019,
* soggetti con il domicilio fiscale o sede operativa nei comuni della prima zona rossa.

**Come e a chi fare richiesta**

Per ottenere i fondi occorrerà presentare domanda all’Agenzia delle Entrate in modalità digitale, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti. I controlli da parte dell’Agenzia e della Guardia di Finanza verranno effettuati solo in seguito, in modo da accorciare i tempi di erogazione.

I beneficiari potranno presentare la richiesta entro 60 giorni dalla data che sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate (al momento non sono ancora disponibili le procedure per presentare la domanda, che verranno dettagliate da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi all’entrata in vigore, del decreto Rilancio). La domanda dovrà essere accompagnata dalla autocertificazione di regolarità antimafia. A quel punto, il contributo verrà erogato tramite accredito diretto sul conto corrente o postale del beneficiario.

**Controlli successivi all’erogazione**

Solo in seguito all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrare comunicherà i dati ricevuti alla Guardia di Finanza, che li riscontrerà con quelli in possesso dal Ministero dell’Interno. E se si verificasse che ai beneficiari non spettavano contributi richiesti, nella loro totalità o in parte, il rischio è quello di incappare nell’accusa di indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. L’importo erogato sarebbe recuperato e sarebbero applicate le sanzioni previste dalla legge.